

# **CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI, SINGOLI O ASSOCIATI, CHE SI IMPEGNINO ALLA TUTELA ED AL RIPRISTINO DEGLI HABITAT NATURALI ED ALL'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA**

## **TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

### **MISURA 1: Colture a perdere**

Sono qui comprese sia la semina di appezzamenti appositamente realizzata per la fauna selvatica **(A)** sia il rilascio, sempre ai fini di alimentazione e rifugio della fauna selvatica, della fascia perimetrale più esterna di un appezzamento di coltura idonea **(B)**, la posticipazione dell'aratura **(C)** ed il mantenimento dei prati **(D)**.

#### **A. SEMINA DI COLTURE**

Realizzazione di piccole superfici di colture agricole da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica con le seguenti prescrizioni:

- La superficie di ciascun appezzamento deve essere compresa tra 500 – 3000 mq.
- Gli appezzamenti di uguale coltura non dovranno essere contigui.
- La superficie complessiva di appezzamenti contigui di colture diverse non potrà comunque superare i 10.000 mq.
- Sono da considerare non contigui gli appezzamenti separati tra loro da una striscia di almeno 1000 mq.

Per quanto riguarda le specie vegetali utilizzabili, l'epoca e le dosi di semina, il tipo di suolo richiesto e le consociazioni possibili, sarà fatto riferimento alla tavola n. 8 del "Quaderno tecnico" n. 16 edito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

L'intervento, che prevede l'assoluta esclusione dell'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, nonché il divieto di incendio delle stoppie, comprende le seguenti operazioni:

- Aratura superficiale alla profondità di 20-30 cm, erpicatura ed amminutamento della superficie, compresa l'eventuale apertura di fosse livellari;
- semina delle essenze prescelte, concimazione di fondo ed eventuale rullatura;

- eventuale sfalcio, in periodo non pregiudizievole per la fauna, per le colture foraggere.

Le colture a semina autunno/invernale dovranno permanere in campo fino alla fine di agosto.

Le colture a semina primaverile dovranno permanere in campo fino alla fine di gennaio dell'anno successivo.

Costituiranno criteri di precedenza ai fini dell'ammissione della domanda, i seguenti requisiti:

1. localizzazione degli appezzamenti all'interno od al margine di aree boscate;
2. interventi che prevedono la realizzazione di più colture diverse;
3. localizzazione degli appezzamenti all'interno delle zone interdette alla caccia (Z.R.C.-OASI)

### ***B) Rilascio di fasce di prodotto agricolo***

L'intervento consiste nel rilascio in piedi del prodotto presente nella fascia perimetrale esterna dell'appezzamento per una larghezza massima di 4 metri e prevede, in tale fascia, l'assoluta esclusione dell'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, nonché il divieto di incendio delle stoppie.

Il rimborso sarà ammesso solo per le colture idonee alla fauna selvatica (Tab. 8 del Quaderno tecnico I.N.F.S.).

### ***C) Posticipazione dell'aratura***

L'intervento prevede la postponazione delle operazioni di aratura dei residui colturali dopo il 15 marzo di ogni anno per le semina primaverili, e dopo il 15 settembre di ogni anno per le semine autunnali.

Prima di procedere all'aratura sarà comunque necessario fare richiesta di sopralluogo.

#### ***D) Mantenimento dei prati***

L'intervento consiste nel mantenimento di prati ad essenze foraggiere per un periodo massimo di 5 anni dalla semina iniziale.

In tali appezzamenti andrà effettuato obbligatoriamente lo sfalcio nel periodo compreso tra 1 - 30 settembre di ogni anno ed il prodotto sarà a disposizione del proprietario o del conduttore del fondo.

#### **MISURA 2: Recupero a fini faunistici di terreni incolti**

Questa misura è riservata ai terreni che siano coperti da vegetazione erbacea, con eventuale moderata invasione di vegetazione arbustiva (< 20%), che necessitino di operazioni di ripulitura con mezzo meccanico specifico (decespugliatore, trinciastocchi).

Sulla superficie ripulita sarà poi effettuato l'intervento con le stesse modalità e criteri in precedenza specificati per la "MISURA 1A".

Costituiranno criteri di precedenza ai fini dell'ammissione della domanda i seguenti requisiti:

1. localizzazione degli appezzamenti da recuperare all'interno delle zone interdette alla caccia (Z.R.C.-OASI)
2. localizzazione degli appezzamenti da recuperare all'interno o al margine di aree boscate

#### **MISURA 3: impianto o recupero di essenze arboree o arbustive a produzione di frutti/semi appetibili dalla fauna selvatica**

##### ***Impianto essenze arboree***

L'intervento consiste nella piantagione di essenze arboree autoctone che producono frutti appetibili per la fauna selvatica e la cui diffusione sia scarsa o insufficiente nelle aree considerate.

L'elenco delle specie vegetali utilizzabili è nella tavola 7 del Quaderno tecnico I.N.F.S. 16.

Le piantine da mettere a dimora devono essere di 2-3 anni, a radice nuda o in fitocella.

La distanza tra le piantine non dovrà essere inferiore a 5 m.

Le piantine dovranno essere messe a dimora in gruppi composti al massimo di 20 unità appartenenti a non meno di 3 specie diverse e dovranno essere protette tramite "shelters" dal morso e dallo sfregamento di lepre e ungulati.

La distanza tra i gruppi dovrà essere almeno di 500 m.

Per un periodo di almeno 5 anni dopo l'impianto si dovrà procedere alla falciatura delle erbe infestanti attorno alle piantine ed all'eventuale lavorazione del terreno.

Le piante messe a dimora non potranno essere sottoposte a taglio e dovranno essere obbligatoriamente lasciate qualora si proceda all'utilizzazione del circostante soprassuolo forestale.

### ***Recupero piante da frutto già esistenti***

Saranno ammessi al contributo gli interventi mirati al recupero delle piante da frutto già esistenti che risultano soffocate da vegetazione infestante e nei confronti dei quali non sia stata più rivolta da anni alcuna cura agronomica. L'intervento prevede:

- estirpazione degli infestanti,
- successiva potatura che favorisca lo sviluppo aereo della pianta, con apposizione su di un ramo principale di un laccio con inserita un'etichetta riportante la data di esecuzione del recupero.

Per un periodo di almeno 3 anni dopo il recupero si dovrà procedere alla falciatura delle erbe infestanti attorno alle piante.

Le piante recuperate non potranno essere sottoposte a taglio e dovranno essere obbligatoriamente lasciate qualora si proceda all'utilizzazione del circostante soprassuolo forestale.

### **MISURA 4: mantenimento/recupero/creazione di radure e/o corridoi a vegetazione erbacea all'interno delle superfici boscate**

## **A) *Mantenimento e recupero di radure***

L'intervento è finalizzato al mantenimento o al recupero di appezzamenti di prato-pascolo o ex coltivi ubicati in aree caratterizzate da elevata ed estesa copertura a bosco.

Come dalle indicazioni contenute nel QUADERNO TECNICO I.N.F.S. 11, la vegetazione arbustiva dovrà essere ridotta nella parte centrale dell'appezzamento, su una superficie massima di 1-2 ha, mentre nella medesima porzione verranno seminate colture foraggere.

Ai bordi dell'area sarà rilasciata la vegetazione arbustiva esistente.

L'intervento dovrà garantire almeno 1 ha di radura seminata.

La richiesta di finanziamento da parte dei proprietari/conduttori dei fondi implica la loro disponibilità a far realizzare su un margine dell'appezzamento un capanno sopraelevato (altana).

Costituiranno criteri di precedenza ai fini dell'ammissione della domanda i seguenti requisiti:

1. percentuale più elevata di copertura boschiva nella cella interessata dall'intervento;
2. appezzamenti situati dentro il bosco e di superficie 1-3 ha.

Il finanziamento sarà erogato in misura diversa a seconda che:

- la parte centrale dell'appezzamento necessiti di ripulitura con mezzo meccanico specifico (decespugliatore/trinciastocchi);
- per la semina non siano necessarie operazioni preliminari di ripulitura con mezzi meccanici specifici.

***Creazione di corridoi a vegetazione erbacea naturale:***

L'intervento è finalizzato alla creazione di corridoi ecologici attraverso aree boscate in modo da consentire la dispersione delle specie selvatiche ed il conseguente scambio genico tra popolazioni vicine,

I corridoi dovranno avere una larghezza di 10-15 mt. per una lunghezza di 100-500 mt. e dovranno interessare aree boscate governate a ceduo.

La creazione di corridoi costituirà titolo di priorità per l'accesso ai fondi relativi alle altre MISURE.

Costituiranno criteri di precedenza ai fini dell'ammissione della domanda i seguenti requisiti:

- capacità di connessione tra ampie zone aperte vocate alla fauna stanziale;
- percentuale più elevata di copertura boschiva nella cella interessata dall'intervento;
- distanza da altri corridoi ecologici;
- esposizione ai quadranti meridionali.

#### ***Creazione di radure:***

L'intervento è finalizzato ad incrementare lo sviluppo cotonale all'interno delle aree boschive in favore del capriolo, nonché ad interrompere la continuità della copertura arborea che separa aree a vegetazione bassa maggiormente vocate alla selvaggina stanziale. La creazione delle radure viene anche raccomandata per il censimento e la selezione degli ungulati tramite l'utilizzo di altane.

La creazione di radure costituirà titolo di priorità per l'accesso ai fondi relativi alle altre MISURE.

La radura dovrà possedere i seguenti requisiti:

- estensione di 1-2 ha;
- forma il più possibile compatta

Costituiranno criteri di precedenza ai fini dell'ammissione della domanda i seguenti requisiti:

- percentuale più elevata di copertura boschiva nella cella interessata dall'intervento;
- esposizione ai quadranti meridionali.

## **MISURA 5: interventi finalizzati alla tutela dei nidi e dei nuovi nati di specie selvatiche**

La misura è mirata a favorire misure di precauzione volte a diminuire la mortalità causata dalle operazioni di sfalcio delle colture foraggere e trebbiatura di quelle cerealicole. Gli interventi previsti da questa misura sono:

- adozione della "barra di'involo";
- esecuzione delle operazioni di falciatura/trebbiatura procedendo in direzione centrifuga /dal centro verso i margini) rispetto all'appezzamento;
- mantenere la barra falciante ad un'altezza di almeno 15 cm. dal suolo;
- rilascio di piccole porzioni di coltura attorno ai nidi eventualmente individuati.

L'ammissione della richiesta di contributo potrà essere subordinata alla verifica dell'effettiva presenza e riproduzione della fauna selvatica, ai fini dell'accettazione della richiesta sarà inoltre attribuita la precedenza agli appezzamenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. posizione interna o limitrofa ad aree boscate, siepi, cespugliati;
2. posizione in aree vocate alla piccola selvaggina stanziale e in cui siano segnalati/verificati casi recenti di riproduzione;
3. posizione all'interno di zone interdette all'attività venatoria.

**GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE VARIE MISURE SARANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO PROVINCIALE CHE FISSERÀ MODALITÀ, TERMINI ED IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE.**